



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 128/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere Relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 4 novembre 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il

2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la delibera n.70/2020/ SRCPIE/PRSE di questa Sezione in merito al rendiconto 2018 del **comune di Acqui Terme (AL)** con particolare riferimento alla gestione della partecipazione societaria in AVIM srl;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Acqui Terme in data 29 settembre 2020;

Vista la ulteriore documentazione trasmessa dal Comune di Acqui Terme in data 7 ottobre 2020 a seguito di richiesta istruttoria in data 30 settembre 2020;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore Consigliere dott. Luigi Gili;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l'art 8 *bis*, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n.5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020 ed ulteriormente prorogata fino alla conclusione della pandemia in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 30 luglio 2020 n 83 di proroga di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella legge 25 settembre 2020 n. 124;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Visto il disposto dell'art. 52, comma 2, del codice di giustizia contabile (Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174);

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

PREMESSO

Questa Sezione, con delibera n. 70/2020 in data 23 giugno 2020, ha formulato una serie di osservazioni sul rendiconto 2018 del Comune di Acqui Terme in merito ad anticipazioni di liquidità dl 35/2013, anticipazioni di tesoreria, spese di rappresentanza e partecipazioni societarie.

In particolare, nell'ambito della deliberazione, la Sezione ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione della situazione della società AVIM Srl, società partecipata al 100% dal Comune di Acqui Terme e costituita a suo tempo al fine di curare la valorizzazione del patrimonio comunale e/o la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare comunale mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti.

E', quindi, emerso che la Società AVIM srl risulta in liquidazione fin dal 2014, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Acqui Terme, n. 43 del 23 dicembre 2013.

Infatti, a seguito della grave crisi finanziaria, che ebbe a colpire anche il settore immobiliare, rendendo oltremodo difficoltoso procedere ad una positiva alienazione degli immobili, divenuti di proprietà della società per la realizzazione delle operazioni sopra dette, nel 2013, con la menzionata deliberazione del Consiglio Comunale n. 43, la società A.V.I.M. srl venne inserita nell'elenco dei soggetti da dismettere, non sussistendo "i presupposti di legge e/o di opportunità strategica e convenienza economica tale da giustificare oltre la partecipazione dell'ente", e, di conseguenza, ne venne deliberata la dismissione integrale.

A conferma di ciò la Sezione ha riscontrato che la società AVIM srl, posta in liquidazione, non compare nell'elenco degli organismi, di cui viene conservata la partecipazione.

Tuttavia, nonostante il lunghissimo lasso di tempo trascorso – oltre sei anni – la procedura di liquidazione non solo, ad oggi, non ha conseguito la realizzazione di una dismissione

significativa del patrimonio immobiliare – dismissioni realizzate per un importo complessivo non superiore ad euro 95.000,00 – ma perdura ancora a tutt’oggi.

Al riguardo, per la puntuale ricostruzione della vicenda, si richiamano integralmente le osservazioni svolte nella recente Delibera n. 70/2020 del 23 giugno 2020 della Sezione, non senza doverosamente rimarcare come, all’esito dei riscontri e delle evidenze istruttorie, la Sezione, preso atto della compromessa situazione finanziaria della società – come meglio rappresentata in delibera, attraverso l’esposizione dei corrispondenti bilanci degli esercizi 2016/2017/2018, tutti ampiamente in perdita – ritenne di dover evidenziare come, nonostante numerose sollecitazioni ad opera di vari Organismi competenti, al momento nessuna significativa e risolutiva soluzione fosse stata adottata, così, di fatto consolidandosi, a causa di un’inerzia non sorretta da alcuna concreta ed idonea giustificazione, uno squilibrio probabilmente irreversibile.

In particolare, a giudizio della Sezione “...alla liquidazione non può che seguire lo scioglimento della Società con la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dismissione indispensabile per consentire al Comune di rientrare nella piena disponibilità dei beni immobili a suo tempo ceduti alla società ed evitare di compromettere il proprio bilancio con reiterati versamenti per ripianare le perdite della società partecipata”.

Merita rammentare che la Sezione, sulla base di numerosi elementi documentali, acquisiti nel corso dell’istruttoria, avesse constatato come, in precedenza, l’evidente precaria situazione della AVIM srl aveva indotto il Collegio dei revisori del Comune a sollecitare interventi mirati. Infatti, prima, con missiva inoltrata all’Ente a mezzo raccomandata in data 19 aprile 2019, il detto Collegio, esaminata la situazione debitoria della Avim srl in liquidazione, verificato che le possibilità di portare a termine positivamente il processo della ordinaria liquidazione apparivano del tutto compromesse a causa dei costi di gestione della società e riscontrato, altresì, che nel bilancio dell’ente, socio unico di Avim srl, risultavano già recepite le relative passività, riteneva percorribile l’istituto del concordato preventivo ex art. 160 L. F., così da esortare l’Ente ad attivarsi in tal senso entro il 30 giugno 2019.

A sua volta, quindi, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 12 giugno 2019 il Comune, rilevato che la Avim srl versava da tempo in una situazione di grave crisi finanziaria, tanto che nel bilancio di esercizio 2018, approvato in data 30 aprile 2019, si evidenziava una perdita di euro 1.227.085 ed un patrimonio netto negativo per euro 1.912.712 – peraltro, a fronte di passività per euro 3.631.799, gli immobili che costituiscono l’attivo venivano valutati in euro 1.709.220,00 – ritenuta maggiormente idonea e percorribile la soluzione del piano di risanamento stragiudiziale, con la finalità di perseguire un accordo con i creditori di AVIM s.r.l., demandava alla Giunta la scelta fra una procedura bonaria e l’applicazione dell’ art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall.

La Sezione sottolineava come, nell'occasione, era stato previsto che la scelta, e conseguente definizione della riferita opzione, avrebbe dovuto essere verificata, comunque, in tempi rapidi e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2019, procedendosi, in caso di esito negativo, alla richiesta di fallimento in proprio della società.

Come accertato dalla Sezione (v., delibera n. 70/2020, cit.), "...A tale decisione, l'Ente perveniva, considerato che occorreva, senza dilazioni, definire un percorso virtuoso di liquidazione dei rapporti sociali che salvaguardasse, da un lato, i legittimi interessi dei creditori, dall'altro quelli del Comune di Acqui Terme: la via del fallimento in proprio era apparsa certamente quella più semplice sia in termini procedurali che dal punto di vista dei costi, anche perché la stessa sarebbe stata assorbibile dal bilancio comunale grazie alle somme prudenzialmente accantonate in sede di rendiconto 2018.

La controindicazione era che detta soluzione, a causa della scarsa liquidabilità dell'attivo, avrebbe potuto rischiare di escludere il Comune dalla possibilità di beneficiare di riparti: ciò in quanto i crediti dell'Ente verso AVIM s.r.l., essendo meramente chirografari, sarebbero in ogni caso stati postergati rispetto a quelli privilegiati."

Tutto ciò premesso, la Sezione, preso atto delle cause che avevano determinato il riferito grave protratto squilibrio finanziario della società partecipata AVIM srl, giudicava la situazione grave, non senza rilevare, nel contempo, che, alla data - 23 giugno 2020 - di approvazione della delibera n.70/2020, nonostante i ripetuti formalizzati solleciti risalenti, il primo, ad opera del Collegio dei Revisori, al mese di aprile 2019 e, il secondo, del Consiglio Comunale, al mese di giugno 2019, con il quale era stato dato specifico mandato alla giunta comunale di predisporre, entro e non oltre il 31 dicembre 2019, un piano di risanamento stragiudiziale di A.V.I.M. Srl, nessun piano di risanamento e/o altro programma di risanamento effettivo risultassero ancora validamente formalizzati né risultava intrapresa alcuna altra concreta e risolutiva iniziativa.

Peraltro, la Sezione, anche ai fini di una prudente valutazione della sostenibilità del debito esistente, sollecitava l'Ente ad un attento e scrupoloso monitoraggio della procedura di liquidazione della società AVIM srl, e, soprattutto, invitava l'Amministrazione civica a porre in essere nel più breve tempo possibile adeguate e concrete misure correttive dirette a facilitare la conclusione del procedimento di liquidazione della società AVIM srl, anche con lo scioglimento della stessa, al fine di evitare che il protrarsi infruttuoso della situazione di crisi della medesima determinasse ulteriori riflessi negativi e pregiudizievoli sulla gestione finanziaria del Comune di Acqui Terme, con danni diretti sul bilancio dell'ente locale, e conseguente configurazione di responsabilità per danno erariale a carico di tutti coloro che anche con comportamento omissivo avessero contribuito a determinarlo.

Con la medesima pronuncia la Sezione, visto anche il disposto di cui all'art. 147 quater, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che onera l'ente locale a definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale, si

riservava di verificare l'efficacia e la sufficienza delle azioni e delle misure che dovessero essere adottate dall'Ente in ordine alla grave criticità della situazione afferente la partecipata AVIM srl.

A tal fine, si disponeva che l'Ente provvedesse a trasmettere alla Sezione regionale di Controllo, entro e non oltre tre mesi dalla ricezione della deliberazione, una relazione circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti, corredata di motivato parere dell'Organo di revisione.

Si sollecitava, nel contempo, l'Organo di revisione a fornire all'Ente ogni dovuta rigorosa collaborazione nonché a svolgere un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, indirizzata a chiudere con lo scioglimento l'annosa questione della richiamata società in liquidazione da ben sei anni, segnalando alla Sezione del Controllo un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con nota del 28 settembre 2020 il Comune di Acqui Terme, in ottemperanza alla delibera n.70/2020 della Sezione del Controllo, trasmetteva una relazione circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti riguardo alla Società AVIM srl.

L'Ente, in particolare, precisava che *"la compromessa situazione finanziaria della Società e la difficoltà di procedere ad una liquidazione nelle forme ordinarie ha condotto all'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2019, con cui è stato dato mandato alla Giunta comunale di predisporre un piano di risanamento stragiudiziale di AVIM srl. Il piano, redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall. e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19/2020 del 29 giugno 2020, si propone di consentire alla Società, mediante l'integrale dismissione del proprio patrimonio immobiliare, di estinguere il debito esistente con i creditori, in un arco temporale previsto di quattro anni. In tale prospettiva la Società procederà alla vendita degli immobili di sua proprietà e metterà a disposizione del ceto creditorio tutti i ricavi (al netto dei costi) così conseguiti".*

Quanto al piano, il medesimo prevede in sintesi:

- *" vendita degli immobili, con esclusione di quelli già oggetto di procedura esecutiva che verranno ceduti in tale ambito giudiziale, mediante procedure competitive pubbliche con gara da esperirsi mediante offerta in busta chiusa da depositare al liquidatore, con loro apertura verbalizzata da pubblico ufficiale;*
- *base di gara pari al prezzo-base individuato per ciascun lotto immobiliare come indicato nella perizia redatta dallo studio Immobiliare Barisone (allegato 2);*
- *gara da effettuarsi tra gli offerenti immediatamente ed all'atto dell'apertura delle buste, sulla base dell'offerta più alta, ovvero con aggiudicazione del lotto all'offerente in caso di unica offerta.*

Le condizioni di vendita di ogni singolo lotto sono di seguito descritte:

- *indizione di un'asta ogni 60 giorni per tutti i lotti disponibili e via via rimasti in precedenza invenduti, in modo da accelerare il più possibile la realizzazione di essi;*
- *effettuazione di pubblicità improntata ad efficienza e con costi il più possibile contenuti, e quindi attraverso l'utilizzazione dei "portali" resi disponibili dal Comune di Acqui Terme, dal Tribunale di Alessandria, e dalle pubblicazioni locali anche specializzate, nonché sulle testate locali di stampa nazionale;*
- *nel caso in cui il primo avviso vada deserto, i successivi prevedranno un abbattimento della base di una percentuale così determinata:*
 - *seconda asta: 5%;*
 - *terza asta: ulteriore 5%;*
 - *dalla quarta asta: ulteriore 10%;*
- *in caso di offerta ribassata, prima di disporre l'aggiudicazione, si procederà ad un ulteriore avviso ponendo a base d'asta la predetta offerta;*
- *l'aggiudicazione ad un importo inferiore rispetto a quello di partenza comporterà il riproporzionamento del piano, fermo restando l'ordine dei creditori in base alla natura del rispettivo credito;*
- *nel caso di esperimento di aste deserte e di conseguente ribassamento del prezzo base di offerta sino del 50% del valore indicato nella perizia Barisone, AVIM offrirà il bene immobile in assegnazione ai creditori e l'assegnatario che deciderà di accettare il bene in assegnazione verserà il relativo prezzo di acquisto alla Società, dedotta la propria pretesa creditoria proporzionata al valore di realizzo del bene immobile ed alle pretese concorrenti di creditori aventi pari natura e grado".*

Il piano, sul quale il Comune ha espresso valutazione favorevole anche in termini di "rapidità di attuazione", prevede, altresì, che nel caso in cui nessuno dei creditori accetti il bene immobile in assegnazione, il Comune di Acqui Terme lo acquisirà, riducendo del relativo valore il proprio credito verso la Società, con espressa rinuncia degli altri creditori ad ottenere soddisfazione sull'assegnazione di quel bene.

Peraltro, è stato precisato che la perizia Barisone valorizza gli immobili ancora di proprietà di AVIM per complessivi 1.709.220 euro, a fronte di un valore di conferimento di euro 7.893.000, di cui 6.109.750,00 euro, corrisposti dalla Società all'Ente socio a seguito dell'operazione di cartolarizzazione.

I proventi di tale operazione sono stati utilizzati solo in parte per spese in conto capitale: infatti, su circa 6 milioni di euro di proventi, circa 4,5 milioni di euro sono stati destinati a spesa corrente.

Né può sottacersi che l'attuale contesto del mercato immobiliare rende, a livello prognostico, estremamente ardua anche la realizzazione dei minori importi indicati nella perizia Barisone, con il rischio conseguente di una soddisfazione solo parziale dei creditori, in particolare di quelli non privilegiati.

Fra questi, rientra anche il Comune di Acqui Terme, il cui credito complessivo, pari ad euro 971.913,32, risulta assistito da privilegio per soli euro 69.715,85.

In effetti, il totale privilegiato ipotecario di primo grado risulta pari ad euro 1.205.241,16, quello privilegiato munito di privilegio generale ad euro 46.334,00, mentre quello chirografario ad euro 2.246.119,52.

Il credito del Comune è in gran parte dovuto a somme "anticipate" alla Società a vario titolo, perlopiù, in mancanza di idonei provvedimenti di spesa. Inoltre, il Comune si è accollato una parte del debito di AVIM, senza liberare la Società, che quindi resta tuttora indebitata.

La natura non liberatoria dell'accollo, unitamente alla già evidenziata sopravvalutazione del patrimonio immobiliare conferito ad AVIM, ha reso inattuabili anche successive operazioni di valorizzazione, fra cui quella promossa dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Realizzazione di complesso residenziale di Social Housing), per la quale il Comune aveva ottenuto un significativo contributo.

L'Ente, contestualmente alla relazione ed alla documentazione allegata, trasmetteva, altresì, il richiesto parere dell'Organo di revisione datato 22 settembre 2020, parere attestante che *"l'attuale amministrazione abbia correttamente operato a tutela degli interessi sia della collettività che nel rispetto delle normative vigenti e che continueremo a monitorare la situazione al fine di evitare una stagnazione della situazione compatibilmente con le tempistiche e le problematiche scaturite nell'ultimo anno a causa della crisi pandemica covid 19"*.

Considerato, tuttavia, che la Sezione, con la Deliberazione n. 70/2020, aveva espressamente richiesto un "motivato parere" dell'Organo di revisione "circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti", veniva riformulata un'ulteriore richiesta di precisazioni in data 30 settembre 2020, con la quale, oltre a sollecitare la trasmissione della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2020 del 29 giugno 2020 di approvazione del piano di risanamento, ai sensi dell'art.67 co.3 lett. D) legge fallimentare, si richiedeva di trasmettere il "motivato parere dell'Organo di revisione", di cui alla precitata delibera n.70/2020, a corredo della "relazione circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti nei confronti della società partecipata AVIM srl, per la completa dismissione della stessa" .

In data 7 ottobre 2020 il Comune di Acqui Terme inviava la delibera n. 19/2020 assunta dal Consiglio comunale in data 29 giugno 2020.

Dalla medesima delibera emergeva come il Comune di Acqui Terme, in primo luogo, avesse approvato il piano di risanamento stragiudiziale di AVIM srl, redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall. ed allegato alla deliberazione come parte integrante e sostanziale, e, nel contempo, modificato le precedenti delibere n. 28 del 12 giugno 2019 e n. 1 del 6 febbraio 2020, prorogando il termine per il perfezionamento del piano di AVIM s.r.l. ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., alla data del 31 dicembre 2020, termine che, ad avviso

della Sezione, stante la situazione gravemente deficitaria e da tempo risalente, come ormai già ampiamente accertato, non può considerarsi suscettibile di ulteriori differimenti.

In secondo luogo, con il detto provvedimento, veniva autorizzato il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune e, quindi, creditore di AVIM srl, a sottoscrivere il predetto piano. Nel corpo della Delibera veniva, altresì, inclusa la riserva in base alla quale il piano, prima della definitiva formalizzazione, avrebbe potuto "...subire ulteriori, limitate modifiche destinate, tuttavia, a non alterarne l'impianto sostanziale".

In terzo luogo, veniva dato atto:

- che, con deliberazione n. 179 del 17/6/2019, la Giunta comunale aveva autorizzato il liquidatore di AVIM s.r.l. a dare mandato all'Avv. David Colombini dello Studio Weigmann di Torino, affinché quest'ultimo prestasse assistenza in ambito legale alla società AVIM s.r.l. per la predisposizione di un piano di risanamento stragiudiziale ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall.;
- che la bozza di piano, allegata alla deliberazione come parte integrante e sostanziale, elaborata da AVIM s.r.l. sulla base delle linee guida illustrate ai creditori della Società in data 11 novembre 2019, dovesse essere trasmessa ai creditori per la discussione e sottoscrizione;
- che il piano è corredato dalla prescritta attestazione da parte di un professionista terzo, incaricato con deliberazione della Giunta comunale, che ne ha attestato la veridicità dei dati aziendali sottesi e la fattibilità, così come previsto dall'art. 67, comma 3, lettera d) della L. Fall.

Ciò premesso, al fine di chiarire lo stato effettivo della situazione, con successiva nota istruttoria del 16 ottobre 2020, veniva chiesto un sollecito aggiornamento, segnatamente, di conoscere lo stato di attuazione dell'accordo con i creditori della società AVIM srl nonché di fornire aggiornamenti sulla avvenuta sottoscrizione del piano.

In data 29 ottobre 2020 è pervenuta nota con la quale, pur riferendo che è stato sollecitato il riscontro da parte dei creditori alla proposta presentata, è stato confermato che alla data odierna, non risulta ancora perfezionato l'accordo con i creditori della società.

Di conseguenza, risulta parimenti confermato, ad oggi, che il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., cui è stato deciso di ricorrere, non è ancora stato sottoscritto.

Da ultimo, in data 7 ottobre 2020 veniva trasmesso il parere dell'Organo di revisione, parere nel quale veniva, preliminarmente, dato atto che "...Il Collegio, insediato in data 27/11/2018, rilevata prontamente la criticità della situazione *finanziaria di AVIM srl ed il potenziale impatto negativo sul bilancio comunale,in data 22/7/2020 aveva preso atto:*

- *dell'approvazione dei bilanci di esercizio 2015, 2016, 2017 e 2018;*
- *della deliberazione di giunta comunale n. 179/2019 con la quale è stato conferito un incarico ad un legale specializzato di predisporre un piano di risanamento stragiudiziale attraverso un accordo con i creditori di AVIM in via bonaria ovvero ricorrendo all'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., procedendo, in caso di esito negativo, alla richiesta di fallimento in proprio;*

- *che con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 12/6/2019, parzialmente modificata dalla successiva deliberazione n. 1 del 5/2/2020, è stato dato mandato alla Giunta comunale di predisporre un piano di risanamento stragiudiziale di AVIM srl attraverso un accordo con i creditori in via bonaria ovvero ricorrendo all'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., nonché di attivarsi per tutelare, in tutte le sedi, le ragioni di AVIM s.r.l., accollandosi i relativi costi;*
- *che l'Ente ha quindi proceduto ad un'analisi degli strumenti a tal fine previsti dall'ordinamento anche avvalendosi dei professionisti esterni incaricati. Fra questi, si è valutato come maggiormente rispondente alle necessità dell'Ente ed alla tutela delle ragioni creditorie la procedura prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., ovvero il piano di risanamento stragiudiziale;*
- *che il Collegio, prontamente e costantemente informato sugli sviluppi del procedimento, ha quindi condiviso la scelta ed il piano, a seguito di complesse interlocuzioni con i creditori ed anche alla luce della sopravvenuta emergenza sanitaria, è stato definitivamente approvato con la deliberazione di consiglio comunale n. 19/2020;*
- *che, come prevede la norma citata, il piano appare "idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria" e sarà corredato dell'attestazione di "un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, professionista indipendente che ha già provveduto a rilasciare un "comfort letter" che conferma la validità della procedura".*

Nel contempo, il Collegio riferiva di aver verificato come il Comune avesse sterilizzato interamente, con opportuni accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nei rendiconti 2018 e 2019, i propri rilevanti crediti verso AVIM srl.

In conclusione, il Collegio dei revisori dichiarava di riconoscere che l'attuale Amministrazione avesse individuato una soluzione adeguata alle cospicue e datate criticità di AVIM srl, "sebbene ovviamente non possa essere garantita a priori la piena soddisfazione di tutte le ragioni dei rispettivi creditori, in particolare del Comune di Acqui Terme".

In conclusione, il parere recita "Pur con queste criticità, il piano appare idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge."

Tuttavia, prima di esprimere la sopradescritta valutazione consultiva, l'Organo di Revisione demandava espressamente "a Codesta Spett.le Sezione ogni valutazione in merito ai profili di responsabilità erariale derivanti dai provvedimenti che hanno portato alla costituzione di AVIM ed all'utilizzo dei proventi dell'operazione di cartolarizzazione".

A questo punto, la Sezione prende atto della decisione, formalizzata dall'Ente, di ricorrere alla procedura prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., giudicata come maggiormente rispondente alle necessità dell'Ente ed alla tutela delle ragioni creditorie, ed ovviamente riserva, nel corso delle successive verifiche, di accertare il rispetto dei tempi e delle modalità di effettiva attuazione del Piano di risanamento stragiudiziale di AVIM srl, redatto ai sensi

dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall, secondo le previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Acqui Terme n. 19/2020 del 29 giugno 2020, al momento della sua concreta e formale assunzione.

Nel contempo, la Sezione, visto il disposto di cui all'art. 52, comma 2, del Codice di giustizia contabile, Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), secondo cui "Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate" (comma così modificato dall' art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114), dispone l'invio alla Procura contabile in sede per le eventuali valutazioni di competenza in ordine *"ai profili di responsabilità erariale derivanti dai provvedimenti che hanno portato alla costituzione di AVIM ed all'utilizzo dei proventi dell'operazione di cartolarizzazione"*, di cui al menzionato parere dell'Organo di revisione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

Che, alla data odierna, non risulta ancora perfezionato l'accordo con i creditori della soc. AVIM srl e che il piano di risanamento, previsto dall'art. 67, co. 3, lett. d), L.F., non risulta ancora validamente formalizzato, circostanza che è causa di ulteriori preoccupanti ritardi, considerato che la decisione di porre in liquidazione la società in oggetto risale a più di sei anni, con gravi conseguenze per la situazione degli equilibri del Comune di Acqui Terme, unico azionista della società menzionata, stante le ingenti perdite della società, evidenziate nella bozza del piano di risanamento,

INVITA

L'Amministrazione civica a porre in essere nel più breve tempo possibile adeguate e concrete misure correttive, dirette a facilitare la conclusione del procedimento di liquidazione della società AVIM srl, con la sollecita definizione dello stesso procedimento, al fine di evitare che il protrarsi infruttuoso della situazione di crisi della medesima determini ulteriori riflessi negativi e pregiudizievoli sulla gestione finanziaria del Comune di Acqui Terme, con danni diretti sul bilancio dell'ente locale, del quale potranno essere chiamati a rispondere tutti coloro che anche con comportamento omissivo hanno contribuito a determinarlo,

RISERVA

la verifica dell'attuazione del Piano di risanamento stragiudiziale di AVIM srl, redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall, secondo le previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Acqui Terme n. 19/2020 del 29 giugno 2020, al momento della sua concreta e formale assunzione;

DISPONE

Che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Acqui Terme per le valutazioni e determinazioni di competenza nonché all'Organo di revisione dell'ente ed al Segretario comunale.

DISPONE

altresì, la trasmissione alla Procura regionale in sede della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine ai profili di eventuali danni erariali anche tenendo conto dei rilievi prospettati nel parere dell'Organo di Revisione.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Relatore

Consigliere dott. Luigi Gili



Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il **5/11/2020**

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendoza

